

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 1

Condizioni per il conferimento degli incarichi

1. *L'Arsiam Molise può conferire incarichi di natura occasionale o di collaborazione privata, cui non può far fronte con personale in servizio, conformandosi ai principi stabiliti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché agli artt. 35 e 36, e sempre che non riguardino lo svolgimento di funzioni ordinarie.*
2. *Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti:*
 - a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati nell'ambito delle competenze attribuite all'Agenzia;*
 - b) *l'Agenzia deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di assolvere al compito affidato previa utilizzazione delle risorse umane disponibili al suo interno;*
 - c) *la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;*
 - d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*
3. *L'Agenzia, per il conferimento di tali incarichi, può stabilire l'espletamento di adeguate procedure comparative.*
4. *Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche e/o giuridiche di cui alla fattispecie previste e disciplinate agli artt. 2222-2238 del codice civile.*

ART. 2

Ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Agenzia

1. *L'Amministrazione, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, deve predisporre un atto ricognitivo relativo alle professionalità presenti all'interno dell'Agenzia in merito all'esigenza che deve essere soddisfatta specificando:*
 - *gli elementi e le condizioni determinanti relativi alla esigenze da soddisfare;*
 - *i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;*
 - *la durata dell'attività che può essere prorogata su richiesta del soggetto incaricato.*
2. *In ogni caso gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso, oltre di quanto indicato nel precedente art. 1, anche dei requisiti di seguito specificati:*
 - *cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana;*
 - *godere dei diritti civili e politici;*
 - *assenza di condanne penali.*

ART. 3

Collaborazioni coordinate e continuative

1. *La collaborazione coordinata e a progetto consiste nello svolgimento di un'attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dall'Amministrazione.*
2. *Gli scopi predeterminati debbono essere specificati, per obiettivi e programmi, nel contratto di affidamento;*
3. *La collaborazione coordinata e a progetto consiste in una prestazione d'opera personale senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione;*
4. *La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative dell'Agenzia.*

ART. 4

Prestazioni occasionali

1. *Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminato che non abbia caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità.*
2. *La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.*

ART. 5

Modalità di affidamento dell'incarico

1. *Gli incarichi, di cui all'art. 1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite e previa procedura comparativa, sono attribuiti dal Direttore Generale su autorizzazione del C. di A., in relazione agli indirizzi programmatici dell'Agenzia.*
2. *In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa di cui al comma 1, quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 1.500,00 più IVA, e per gli incarichi consistenti nella redazione di un parere il cui importo non potrà superare la somma di € 500,00 più IVA.*

ART. 6

Proroga

1. *Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere prorogati una sola volta qualora permangono le condizioni che hanno legittimato l'affidamento ovvero per il completamento del programma o progetto affidato, purché tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento con esclusione dell'attività di programmazione, verifica e controllo, relativa agli indirizzi politici dell'Agenzia.*

ART. 7

Corrispettivo dell'incarico

1. *Il corrispettivo dell'incarico è determinato dal C.d.A., sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria all'impiego richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.*

ART. 8

Contratto per il conferimento dell'incarico

- 1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il Direttore Generale dell'Agenzia.*
- 2. Il contratto deve in ogni caso prevedere l'oggetto e la durata della collaborazione, l'entità del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive.*

ART. 9

Verifica dell'esecuzione ed erogazione del compenso

- 1. Il Direttore Generale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.*
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incarichi risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.*
- 3. Il compenso verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del Direttore Generale, secondo i termini contrattuali.*
- 4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.*

ART. 10

Prevenzione e sicurezza

- 1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti delle strutture in cui operano gli incaricati, devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.*
- 2. Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il dirigente procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.*

ART. 11

Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione

- 1. Per quanto riguarda gli incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione, come tali si intendono:*
 - a. per "incarico di studio", lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Agenzia, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;*

- b. per "incarico di ricerca", lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un programma definito da parte dell'Amministrazione;
- c. per "incarico di consulenza", lo svolgimento di un'attività da parte di un esperto che si conclude con un rilascio di un parere in forma scritta;
- d. per "incarico di collaborazione" per lo svolgimento di attività di supporto o cooperazione con gli Uffici o Servizi dell'Agenzia finalizzata al raggiungimento di obiettivi specifici ovvero miglior funzionamento delle attività dell'Agenzia e quant'altro.

ART. 12

Programma e limite di spesa annuo

1. Il limite di spesa annuo per il conferimento degli incarichi, di cui al precedente art. 11, è fissato al 2% del totale delle spese correnti, di cui al Titolo I del bilancio di previsione comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali a carico dell'Agenzia.
2. L'Agenzia, si riserva di verificare annualmente, sulla base delle proprie situazione finanziaria, di procedere ad una riduzione della percentuale indicata al precedente comma 1.

ART. 13

Affidamento diretto

1. Per l'affidamento degli incarichi, di cui agli artt. 1 e 11, fermo restante la procedura innanzi esplicitata, l'Amministrazione può affidare detti incarichi ad esperti individuati direttamente senza procedere all'esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- 1) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- 2) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- 3) per attività comportanti prestazioni non comparabili e non fungibili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera;
- 4) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originariamente fissato;
- 5) necessità di avvalersi di prestazioni professionali relative alla gestione in sede giudiziaria del contenzioso coinvolgente l'Agenzia;
- 6) per incarichi attinenti il Nucleo di Valutazione e le Commissioni di Concorso in genere;
- 7) in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione o il rischio di perdita di risorse finanziarie;
- 8) gli incarichi di cui all'art. 7, comma 2, lett. h), della Legge regionale n. 27/2004.

ART. 14
Pubblicità degli incarichi

1. Degli incarichi individuali deve essere pubblicato sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996 e dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007:

- a) il nome dell'incaricato;*
- b) la ragione dell'incarico;*
- c) il compenso previsto;*